

Sentenza n°

353/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ROCCADASPIDE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Anna De Bartolomeis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°270/2010 del Ruolo Generale Civile e riservata all'udienza del 21.02.13 promossa

DA

LAUDATO ROCCO, (c.f.LDTRCC70C14D390T), elettivamente domiciliato in Sicignano degli Alburni (SA) alla III Trav. M.Pagano n.6 presso lo studio dello Avv. Giuditta Pesce che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

- ATTORE -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, (C.F.:80011990639), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rispoli dell'Avvocatura Regionale giusta procura generale ad lites per Notar Cimmino rep.n.35093 del 17.09.2002, e con lo stesso elettivamente in Salerno presso l'Avvocatura Regionale alla Via Abella Salernitana. - CONVENUTA -

NONCHE'

PROVINCIA DI SALERNO, (C.F.: 80000390650), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Carlo Poerio n.15 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Mariniello che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato.

- CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA -

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato Laudato Rocco ha convenuto in giudizio la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., per sentirla condannare, previa di declaratoria di totale responsabilità ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti dalla

R. G. n° 270/10

Crono n° 614/13

Rep. n° 107/13

Ris. il 21/02/13

Dec. il 30/04/13

Dep. Min. 09/04/13

Pubbl. 17 LUG. 2013

Su richiesta dell'Avv.

È stata rilasciata copia con
Formula Esecutiva

In data _____
Il Cancelliere

54/10

propria autovettura Opel Astra tg. BJ673TB, in occasione di sinistro verificatosi il 04.11.2009 alle ore 18,00 circa sulla S.P. n.445, all'interno del Parco Nazionale del Cilento. Al riguardo l'istante esponeva che, in dette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida della propria autovettura e stava percorrendo la predetta S.P. n. 445, impattava con un grosso cinghiale che improvvisamente e repentinamente attraversava la strada danneggiando l'autovettura attorea alla parte anteriore destra. Ritenendo, pertanto, responsabile del sinistro, ex art. 2043 c.c., la Regione Campania che, in virtù della Legge n.157/92 (recante norme per la protezione della fauna selvatica), avrebbe dovuto adottare tutte le dovute cautele ad evitare che la fauna arrecasse danni a terzi, instava per la condanna della amministrazione convenuta al risarcimento del danno,quantificato in € 1.775,00, oltre sosta tecnica ed accessori di legge, il tutto entro il limite della competenza adita,e spese di lite con attribuzione ex art. 93 cpc. Instauratosi regolare contraddittorio, l'Ente convenuto provvedeva alla propria costituzione in giudizio contestando la pretesa avversa rilevando, *in diritto*, la inapplicabilità e/o configurabilità delle ipotesi di cui all'art.2043 c.c. ed, in ogni caso, essendo intervenuti vari provvedimenti legislativi che trasferivano alle Province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento nonché i compiti di vigilanza, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Provincia di Salerno, onde essere manlevata da ogni responsabilità. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Provincia di Salerno, a mezzo dell'Avv. Giancarlo Mariniello, la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva ritenendo, a mente della Legge n.157/1992, la eventuale responsabilità della Regione per l'indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica. Nel merito, instava per il rigetto delle pretese attoree per carenza dei presupposti di legge per l'eventuale accoglimento. In corso di causa veniva espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, intesa alla quantificazione del danno subito dalla autovettura attorea. Indi, all'esito di tali attività istruttorie, la causa, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 21.02.13, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di passare al merito della controversia, appare necessario esaminare la problematica circa la legittimazione passiva nell'ambito della responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica. In assenza di specifiche disposizioni normative relative alla disciplina

applicabile ai danni a terzi, in particolare ai casi di danni alla circolazione stradale, le disposizioni regolative vanno ricostruite sulla base dei principi generali in tema di responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni nell'ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente e che, pertanto, sia meglio in grado di prevedere, prevenire e evitare gli eventi dannosi del genere di quello all'esame di questo giudice. In materia, varie sono le pronunce della S.C. e sono concordi nel ritenere che

"è obbligo delle regioni provvedere ad approntare misure idonee per evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o persone, con la conseguenza che è il suddetto ente obbligato a risarcire i danni causati da un cinghiale a un automobilista di passaggio, a nulla rilevando che l'animale provenisse dall'area di un parco naturale, affidato alla gestione di un apposito ente" (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21282). Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, *"è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni"* (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2011, n. 4202) *risponderà così, dei danni provocati dalla "selvaggina", soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 del codice civile - anche in tema di onere della prova, con la conseguente, necessaria, individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico* (Cass. Civ. n. 7080/2006). Tenuto conto che la Legge n.157/1992 affida alle Regioni i poteri di gestione, controllo e tutela della fauna selvatica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, ne discende che spetta alle Regioni medesime adottare tutte le misure idonee a evitare tale genere di danni e la Regione rimane responsabile anche nell'ipotesi in cui la medesima abbia delegato le sue funzioni

alla provincia, in quanto la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri di gestione e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante.

Fatta questa breve, ma necessaria premessa, e passando all'esame del merito della controversia, la domanda appare fondata e merita accoglimento. Nella fattispecie, come già rilevato in precedenza, la disciplina applicabile è quella di cui all'art 2043 c.c. e, quindi, in applicazione di tale principio, l'Ente preposto alla tutela della fauna, è tenuto a far sì che la strada non presenti per l'utente una situazione di pericolo non prevedibile. La ricostruzione della vicenda, descritta dall'attore in citazione, ha trovato piena conferma nella prova per testi espletata (cfr.: deposizione testi Di Nigro e Foglia): è emerso, infatti, che l'attraversamento della strada da parte del cinghiale, contro cui impattava l'auto attorea, è stato improvviso, repentino ed imprevedibile. Inoltre, ai fini dell'individuazione di responsabilità ex art. 2043 c.c., l'attore ha dato piena prova che la strada percorsa, oltre a non essere illuminata, non risultava essere munita di apposita segnaletica che indicasse pericolo di attraversamento di animali selvatici. Da quanto sopra esposto, appare evidente, nel caso di specie, che l'Ente Regione abbia violato il generale principio del *neminem laedere* per non aver adottato le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare i danni provocati dalla selvaggina. Si deve, pertanto, affermare la responsabilità della Regione Campania, essendo palese il nesso di causalità tra l'esistenza dell'insidia e l'evento dannoso. Per quanto riguarda il danno afferente l'autovettura di proprietà dell'istante, questo giudice ritiene di far riferimento alla valutazione dei danni così come effettuata dall'ausiliario d'ufficio P.a. Gianpiero Ferro che ha quantificato il danno riportato dalla autovettura attorea in complessivi € 1.533,04 per cui, in favore dell'attore, va riconosciuto un risarcimento pari a detta cifra. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale a far capo alla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; le spese di Ctù in favore del P.A. Gianpiero Ferro, nella misura già liquidata con decreto del 25.10.2012, vanno poste a definitivo carico della convenuta Regione Campania. In virtù della complessità della materia, questo giudice ritiene di accedere ad una compensazione totale delle spese per quanto riguarda il rapporto processuale tra la convenuta Regione Campania e la Provincia di Salerno, terza chiamata.

La presente sentenza va dichiarata esecutiva come per legge.

P. Q. M.



Il Giudice di Pace di Roccadaspide, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Laudato Rocco contro la Regione Campania e la Provincia di Salerno (Terzo chiamato), così provvede:

1) nel dichiarare che il sinistro dedotto in giudizio è da ascrivere ad esclusiva responsabilità della convenuta Regione Campania, accoglie la domanda e, per lo effetto, condanna la medesima Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento,

Da titolo di risarcimento dei danni ed in favore dell' istante Laudato Rocco, della somma di € 1.533,04 oltre interessi al tasso legale a far capo alla domanda sino all'effettivo soddisfo.

2) condanna, la medesima convenuta Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'Avv. Giuditta Pesce, procuratore antistatario, delle spese e compensi professionali che si liquidano in complessivi € 985,00 di cui € 85,00 per esborsi, oltre CNA ed IVA come per legge.

3) Pone a definitivo carico della convenuta Regione Campania le spese di CTU in favore del P.A. Gianpiero Ferro così come liquidate come dall'indicato decreto del 25.10.2012.

4) Compensa integralmente le spese processuali relativamente al rapporto processuale tra la convenuta Regione Campania e la Provincia di Salerno.

5) Dichiarata la presente sentenza esecutiva come per legge.

Roccadaspide, li 3.04.2013.


IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Anna De Bartolomeis)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 9 APR. 2013

Oggi

IL CANCELLIERE



Il Cancelliere
Felice Forzenza

g. forzenza

